



*Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti*

di concerto con

*il Ministro dell'economia e delle finanze*

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 23 settembre 2021, n. 363, registrato dalla Corte dei Conti il 26 ottobre 2021, n. 2881;

CONSIDERATO che l'Allegato 2 del richiamato decreto ministeriale 23 settembre 2021, n. 363, individua interventi nell'ambito del Programma per il potenziamento e il rinnovo del materiale rotabile da finanziare con priorità mediante le risorse del Fondo investimenti per un importo pari a 46,20 milioni di euro;

VISTA l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni acquisita sugli interventi del citato Allegato 2 nella seduta del 4 agosto 2021;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, recante "*Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*";

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 12, del citato decreto-legge n. 68 del 2022 che dispone che "*Al fine di consentire la realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili previsti dal programma di ammodernamento delle ferrovie regionali, nonché l'acquisto di materiale rotabile, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 70 milioni di euro per l'anno 2025. All'assegnazione dei contributi ai singoli interventi si provvede mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze*";

CONSIDERATO che gli interventi dell'Allegato 2 del citato decreto ministeriale 23 settembre 2021, n. 363, rientrano nella fattispecie prevista dall'articolo 8, comma 12, in quanto prevedono l'acquisto di materiale rotabile, sono già stati individuati come prioritari a valere sulle risorse del Fondo investimenti resi disponibili a valle del citato decreto 363, hanno già ottenuto l'intesa in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 4 agosto 2021 e dispongono del codice unico di progetto, di seguito CUP;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;



VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche", nell'ambito della "Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP";

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le informazioni necessarie per l'attuazione degli investimenti sono rilevate dalle stazioni appaltanti attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati, mentre negli altri casi, e comunque per gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, è utilizzata la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – AVCP, ora Autorità nazionale anticorruzione, di seguito ANAC, del 2 agosto 2013 e il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;

## DECRETA

### Articolo 1 (Oggetto)

1. Le risorse di cui all'articolo 8, comma 12, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e a 70 milioni di euro per l'anno 2025, sono, per una quota parte pari a 46,20 milioni di euro, assegnate agli interventi di cui all'Allegato 2 del decreto ministeriale del 23 settembre 2021, n. 363, riportati nell'Allegato 1 al presente decreto.
2. Le risorse assegnate ai sensi del comma 1 sono erogate nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti.
3. La restante quota parte delle risorse di cui all'articolo 8, comma 12, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, pari a 103,80 milioni di euro, è ripartita con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

### Articolo 2 (Assegnazione delle risorse)

1. Le risorse di cui al precedente articolo 1, per un importo complessivo pari a 46,20 milioni di euro, sono ripartite, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto ministeriale



23 settembre 2021, n. 363, tra le Regioni e le Province autonome dell'Allegato 1 del presente decreto, come riportato nella seguente tabella:

| Beneficiario                  | 2023<br>(milionidi<br>euro) | 2024<br>(milionidi<br>euro) | 2025<br>(milionidi<br>euro) | Importo finanziato<br>(milionidi euro) |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| Regione Liguria               | 5,00                        | 5,00                        | 4,00                        | 14,00                                  |
| Regione Toscana               | 5,00                        | 4,00                        | 4,00                        | 13,00                                  |
| Provincia Autonoma di Trento  | 4,00                        | 3,00                        | 3,00                        | 10,00                                  |
| Provincia Autonoma di Bolzano | 3,20                        | 3,00                        | 3,00                        | 9,20                                   |
| Totali                        | 17,20                       | 15,00                       | 14,00                       | 46,20                                  |

### Articolo 3

#### *(Durata delle procedure di erogazione)*

1. Le procedure di erogazione del contributo durano fino alla definizione dei rapporti finanziari tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i singoli beneficiari relativamente agli interventi descritti nell'Allegato 1.
2. I rapporti finanziari con ognuno dei beneficiari per gli interventi di cui al comma 1 si intendono, comunque, conclusi nel caso in cui non sia stata assunta dalla Regione o o dalla Provincia Autonoma o dal soggetto attuatore l'obbligazione giuridicamente vincolante di cui all'articolo 6.

### Articolo 4

#### *(Contributo statale)*

1. L'importo del contributo riconosciuto a ciascun beneficiario per la realizzazione del relativo intervento di acquisto di materiale rotabile è riportato all'Allegato 1 ed è erogato a favore dei singoli beneficiari con le modalità di cui all'articolo 10.
2. La quota annua complessiva del contributo erogabile a ciascun beneficiario non può superare il limite massimo di spesa fissato all'articolo 2, comma 1, fatta salva l'ipotesi di rimodulazione delle assegnazioni nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
3. Ciascun beneficiario provvede a trasferire le risorse erogategli all'eventuale soggetto attuatore con le modalità indicate all'articolo 11.
4. Su disposizione del beneficiario, il soggetto attuatore, al momento dell'utilizzo delle risorse assegnate, è obbligato a garantire il completo finanziamento degli interventi di cui all'Allegato 1 per l'eventuale parte non coperta dal contributo statale e conseguentemente la funzionalità dei medesimi interventi.
5. Il contributo di cui al comma 1 in ogni caso non può essere destinato alla copertura di oneri risarcitori o per contenzioso.
6. Gli oneri IVA sono ammessi a contributo solo se costituiscono un costo.



Articolo 5  
*(Referente del procedimento)*

1. Ciascun beneficiario comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando lo schema di cui all'Allegato 2 del presente decreto, entro trenta giorni dalla registrazione del medesimo decreto, gli estremi del referente del procedimento, responsabile per l'intervento di propria competenza.
2. Il referente del procedimento, ai fini dell'attività di monitoraggio e validazione propedeutica all'erogazione delle risorse stanziare, comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro quarantacinque giorni dalla registrazione del presente decreto, utilizzando lo schema di cui all'Allegato 2, il nominativo del responsabile unico del procedimento ed eventualmente del soggetto attuatore, relativo agli interventi di propria competenza.

Articolo 6  
*(Tempi di attuazione)*

1. Ciascun beneficiario, per quanto di competenza, è obbligato ad assumere, entro il 31 dicembre 2023, direttamente o per il tramite dell'eventuale soggetto attuatore, le obbligazioni giuridicamente vincolanti inerenti agli interventi indicati nell'Allegato 1, pena la revoca del contributo di cui al precedente articolo 2.
2. L'obbligazione giuridicamente vincolante s'intende assunta con la stipula, da parte del beneficiario o dell'eventuale soggetto attuatore, di un atto negoziale che impegna un terzo alla produzione ed erogazione della fornitura del materiale rotabile previsto dagli interventi indicati nell'Allegato 1.
3. Ciascun beneficiario trasmette, nel rispetto del termine ultimo previsto al comma 1 per la stipula dell'obbligazione giuridicamente vincolante, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile, il cronoprogramma dell'intervento di propria competenza con le tempistiche previste per l'acquisizione, che deve comunque avvenire entro il 31 dicembre 2026, e la messa in esercizio del materiale rotabile.
4. Ciascun beneficiario è obbligato a completare, direttamente o per il tramite dell'eventuale soggetto attuatore, gli interventi nel rispetto del relativo cronoprogramma di cui al comma 3.
5. La verifica del rispetto del termine della stipula dell'obbligazione giuridicamente vincolante avviene attraverso la data di sottoscrizione del contratto riportata sul sistema SIMOG per il CIG o i CIG corrispondenti. Ai fini del presente decreto non sono ammessi SMART CIG.

Articolo 7  
*(Verifica dei progetti)*

1. Ciascun beneficiario, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'articolo 10, ad eccezione dell'anticipazione del 10 per cento, trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti copia degli elaborati previsti dall'articolo 23, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,



da esso approvati, della fornitura oggetto di contribuzione.

2. L'ente beneficiario si impegna, direttamente o per il tramite del soggetto attuatore, affinché i rotabili da acquisire mediante la fornitura oggetto di contribuzione siano conformi agli standard tecnici di riferimento e alle relative procedure, con particolare riguardo alle direttive emanate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali, ANSFISA. Ciascun beneficiario, mediante perizie, può disporre, conformemente alla normativa vigente, le variazioni che, in fase esecutiva, si dovessero rendere necessarie per la realizzazione dell'intervento. Ogni eventuale variante in corso d'opera è debitamente autorizzata dal responsabile unico del procedimento, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 95, comma 14, 106 e 149 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per quanto applicabili.
3. Le varianti sono trasmesse dal soggetto beneficiario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, corredate da dichiarazione da parte del responsabile del procedimento in merito alla natura delle stesse in relazione a quanto previsto dal citato articolo 149 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. In caso di eventuali ulteriori oneri che dovessero risultare necessari per l'intervento previsto all'Allegato 1 del presente decreto si applica l'articolo 4, comma 4.

#### Articolo 8 (*Verifiche*)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può effettuare mediante propri funzionari verifiche "in loco" a campione sull'adempimento degli obblighi posti a carico dei soggetti beneficiari, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Per l'espletamento delle verifiche di cui al comma 1 il beneficiario, o l'eventuale soggetto attuatore, assicura l'assistenza necessaria.
3. Tali verifiche non esimono comunque il beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta acquisizione della fornitura.

#### Articolo 9 (*Verifica di conformità*)

1. La verifica di conformità degli interventi di fornitura di materiale rotabile oggetto del finanziamento è effettuata ai sensi della legislazione vigente in materia.
2. Il beneficiario comunica l'avvenuta verifica di conformità al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'intervento previsto dall'Allegato 1 è ultimato e verificato in ogni sua parte e trasmettendo copia conforme del certificato di verifica di conformità e del relativo atto di approvazione.
3. Anche ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma 1, almeno uno dei componenti della commissione di verifica di conformità deve essere un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



Articolo 10  
(Erogazioni finanziarie)

1. Il contributo di cui all'articolo 2 è erogato al beneficiario, nei limiti delle risorse disponibili, a seguito di istanza dello stesso da presentare alla Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile, corredata dalla documentazione contabile probatoria dell'avanzamento dell'intervento di acquisizione della fornitura, con le seguenti modalità:
  - a) anticipazione del 10 per cento dei contributi assegnati, ad avvenuta registrazione del presente decreto da parte dei competenti organi di controllo, indicando nell'istanza redatta secondo l'Allegato 3 del presente decreto i CUP di ciascun intervento ammesso a contributo e gli estremi del conto di tesoreria sul quale effettuare i versamenti;
  - b) pagamento di un ulteriore 10 per cento, pari all'anticipazione ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, alla sottoscrizione dell'obbligazione giuridicamente vincolante;
  - c) pagamenti intermedi per lavori sino al 75 per cento delle spese complessive;
  - d) saldo del 5 per cento a seguito della domanda di pagamento finale corredata dal certificato di collaudo dell'intervento.
2. I CUP che identificano gli interventi ammessi a finanziamento, a pena di nullità dell'atto che lo autorizza, devono essere validi, ai sensi dell'articolo 11, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
3. I pagamenti intermedi, sino alla concorrenza del 75 per cento dell'importo complessivamente assegnato per l'intervento, sono autorizzati per quote non inferiori al 5 per cento dell'importo medesimo ed in modo da consentire al beneficiario di avere disponibilità di cassa pari all'anticipazione del 20 per cento, al fine di evitare ritardi nel pagamento che possano comportare ulteriori oneri per la finanza pubblica.
4. Il beneficiario è obbligato ad assicurare che gli interventi di propria competenza di cui all'Allegato 1 non sono oggetto di altri finanziamenti, fatta eccezione per le parti di cofinanziamento esplicitate, né ricompresi in progetti già realizzati o in via di realizzazione.
5. Il beneficiario s'impegna a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse erogategli in applicazione del presente decreto, relativamente agli interventi per i quali non sia stata assunta, entro il termine previsto dal presente decreto, l'obbligazione giuridicamente vincolante.
6. La ripetizione delle risorse di cui al comma 5 è compiuta dal beneficiario entro novanta giorni dalla scadenza del termine medesimo.
7. Sono considerate ammissibili le spese:
  - a) assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili anche in materia fiscale e contabile, in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuti, concorrenza, ambiente;
  - b) effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;
  - c) pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.



8. Il beneficiario si impegna a trasmettere al Ministero tutta la documentazione comprovante l'ammissibilità delle spese di cui al comma 7.
9. In ogni caso, ai fini dell'erogazione del contributo, la verifica delle informazioni concernenti la sottoscrizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e i pagamenti effettuati avviene sulla base delle informazioni desumibili dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 15.

#### Articolo 11

*(Rapporti tra il beneficiario e l'eventuale soggetto attuatore)*

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il beneficiario e l'eventuale soggetto attuatore s'impegnano a regolare i propri rapporti con specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi volti a garantire il rispetto del cronoprogramma previsto dall'articolo 6.
2. Il beneficiario si impegna ad assicurare all'eventuale soggetto attuatore un flusso di cassa per ciascuna fornitura, che impedisca per la stazione appaltante il maturare di qualunque onere per ritardati pagamenti, utilizzando a tal fine in tutto o in parte l'anticipazione di cui all'articolo 10.

#### Articolo 12

*(Vincolo di destinazione)*

1. Il materiale rotabile finanziato con il presente decreto è destinato esclusivamente ai servizi ferroviari di trasporto pubblico regionale, almeno fino alla scadenza dell'intera vita tecnica dello stesso. A tale scadenza, come previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2018, n.157, l'eventuale valore residuo relativo alle risorse pubbliche derivante da alienazioni è utilizzato per le medesime finalità del presente decreto. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il mezzo oggetto del finanziamento è distolto anticipatamente dal servizio, deve essere restituito il finanziamento incamerato per le quote non ancora imputate, ovvero trasferito tale valore ad un nuovo mezzo sul quale permane il vincolo d'uso.

#### Articolo 13

*(Vincolo di reversibilità)*

1. Il materiale rotabile finanziato con il presente decreto è di proprietà della Regione o della Provincia Autonoma assegnataria delle risorse o di soggetto da esse designato di cui all'articolo 3, comma 2, o di un nuovo soggetto affidatario del servizio, purché ricorra il vincolo di reversibilità in favore dell'amministrazione pubblica istituzionalmente competente previo riscatto del valore residuo, fermo restando il subentro dei nuovi affidatari sulla base dei criteri stabiliti dalla misura 9 dell'Allegato A alla deliberazione 11 novembre 2019, n. 154, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, al netto dell'eventuale quota non ammortizzata di contributo pubblico.

#### Articolo 14

*(Economie)*

1. Le economie restano nella disponibilità del beneficiario sino al completamento di ciascun



intervento, per garantire la copertura di eventuali imprevisti, ferme restando le procedure previste dal presente decreto.

2. A seguito del completamento di ciascun intervento ai sensi del comma 1 le economie sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro sessanta giorni dall'emissione del certificato di verifica della conformità.

#### Articolo 15

##### *(Monitoraggio e riduzione degli oneri amministrativi)*

1. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ed è effettuato dal soggetto attuatore ovvero dal titolare del CUP. A tal fine i soggetti attuatori classificano, accedendo al citato sistema, gli interventi finanziati sotto la voce: "DL 68/2022\_ferrovie regionali\_materiale rotabile".
2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2-*bis*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, gli atti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento o autorizzano le forniture, o individuano i soggetti attuatori delle stesse, devono contenere per ciascuna fornitura, a pena di nullità dell'atto stesso, il relativo codice unico di progetto (CUP), in conformità a quanto previsto dalla delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63.

#### Articolo 16

##### *(Efficacia)*

1. Il presente decreto diventa efficace a seguito della registrazione da parte dei competenti organi di controllo e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

